

6381/12

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 21/12/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA
- Dott. GAETANINO ZECCA
- Dott. FAUSTO IZZO
- Dott. UMBERTO MASSAFRA
- Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA

- Presidente - N. 2114/2011
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 19570/2011
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) .

avverso la sentenza n. 1593/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 12/01/2011.

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/12/2011 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ssa *FOBARONI MARIA GIUSEPPINA*  
che ha concluso per *l'irricevibilità del ricorso.*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

## Ritenuto in fatto

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di  
l' avverso la sentenza  
emessa in data 12.1.2011 dalla Corte di Appello di Brescia che, in parziale riforma di  
quella in data 16.2.2010 del Giudice monocratico del Tribunale di Bergamo, tra l'altro,  
rideterminava la pena inflitta al ricorrente per il reato di cui all'art. 186, comma 2,  
lett. c) aggravato ai sensi del comma 2 bis C.d.S. (per aver provocato, guidando in  
stato di ebbrezza, la fuoriuscita dell'autovettura da lui condotta dalla sede stradale:  
fatto del 27.12.2008) in mesi due di arresto ed € 2.000,00 di ammenda oltre alla  
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno, con la  
confisca amministrativa dell'autovettura.

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta  
aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 C.d.S. sostenendo che al termine  
incidente stradale non poteva darsi altro significato che collisione con altri utenti della  
strada e non già quello di qualsiasi anomalia comportamentale del soggetto.

**Considerato in diritto**

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse del tutto aspecifiche e  
manifestamente infondate.


Invero, il ricorrente rappresenta doglianze, per un verso, già vagliate dalla Corte  
territoriale e che le ha disattese con motivazione ampia e congrua ed assolutamente  
plausibile, laddove ha ravvisato la sussistenza della contestata aggravante.

Ed è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi  
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del  
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del  
motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come  
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni  
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento  
dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato  
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.  
c), all'"inammissibilità" (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e  
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).

Per altro verso, le censure sono manifestamente infondate.

Invero, è stata correttamente attribuita, nel caso di specie, la valenza di "incidente  
stradale" anche alla mera fuoriuscita dell'autovettura dalla sede stradale.

Il concetto di "incidente stradale" (che già compare nell'art. 11 C.d.S. a proposito  
dell'attribuzione dell'accertamento agli organi di polizia stradale) richiamato, ai fini  
dell'integrazione dell'aggravante prevista dal comma 2 bis dell'art. 186 C.d.S., è ben  
più ampio di quelli d'investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni  
caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a  
cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di



*Pietro S. Sirena*  
 Il Presidente  
 Pietro Antonio Sirena

*Umberto Massarra*  
 Il Consigliere estensore  
 Umberto Massarra

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21.12.2011

**P.Q.M.**

inammissibilità.  
 ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di  
 si ritiene equo liquidare in € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non  
 la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che  
 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p.,  
 conseguentemente sanzionate più gravemente.  
 compresa quella dello stesso guidatore) siano valutate con particolare severità e  
 anche quelle condotte di guida che pongano a mero rischio l'incolumità pubblica (ivi  
 Si verte, invero, nel campo della "sicurezza stradale" la quale, come tale, esige che  
 l'incolumità altrui e dello stesso conducente.  
 normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per  
 terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla